



## SCHEDA ATTUATIVA OSC

**PN FEAMPA 2021-2027 – Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo per cessazione temporanea della attività di pesca**

### 1 – TIPOLOGIA OSC

TASSI FORFETTARI  COSTI UNITARI  SOMME FORFETTARIE

Note: La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

### 2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI

Tipologia di operazioni interessate dall'opzione di costo semplificata sono quelli relativi a:

Operazione 30 - Cessazione temporanea dell'attività di pesca di cui alla tabella 7 dell'allegato 2 del Reg. (UE) 2022/79.

Il sostegno, ai sensi dell'articolo 21 del Reg (UE) 1139/2021, può essere erogato unicamente nel caso di:

- misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o, se applicabili all'Unione, misure di conservazione equivalenti adottate da RFMO;
- misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- misure di emergenza adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un APPS o del relativo protocollo; o
- catastrofi naturali, incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

### 3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI

I beneficiari interessati sono:

- Armatori di imbarcazioni da pesca

### 4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OSC

Indennizzo per la cessazione temporanea della attività di pesca

**5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OSC coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?**

Non Applicabile

### 6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI

BASATI SUL PROCESSO  BASATI SUL RISULTATO  BASATI SUL COSTO

Note:

Trattasi di indennizzo riconosciuto, per imbarcazione, in funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio misurata in GT.

Le verifiche di gestione, effettuate ai sensi dell'articolo 74.2 del Reg. 1060/2021, mirano a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario e riguarderanno le realizzazioni/risultati ottenuti.

### 7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA

OFF THE SHELF  COSTI ANALOGHI  TAILOR MADE  DRAFT BUDGET

Tabelle di costi standard basati sull'utilizzo di relazioni lineari riportate nella Tabella 2 bis del Reg. (CE) 1624/95 di modifica del 1993/3699 approvate dai Servizi della Commissione nell'ambito del PO FEP 07-13 Fondo Europeo per la Pesca Reg.(UE) 2006/1198-Decisione della Commissione CCI: 2007/14FPO001 del 18 luglio 2024; del PO FEAMP 14-20 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca di cui al Reg.(UE) 2014/508-Decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015 e già approvate nell'ambito della seduta del Comitato di Sorveglianza del PN FEAMPA 21/27 del 10 maggio 2023 con le Disposizioni attuative della scheda di azione nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.3 "Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo e contribuire a un equo tenore di vita in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca" del PN FEAMPA 21/27-Decisione della Commissione C(2022) 8023 final del 2 novembre 2022.

Considerato che i Programmi Operativi sono attuazione dei fondi Europei e pertanto parte integrante delle Politiche dell'Unione, tali tabelle di costi standard sono applicabili come costi analoghi ai sensi art. 53 par.3 lett. c) del Reg. 1060/2021.

## 8.0 –MOTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEL OSC SCELTO

L'utilizzo delle OSC nell'ambito dell'operazione in questione, rappresenta un presupposto fondamentale per garantire l'efficienza nei processi di amministrativi di gestione e controllo delle operazioni finanziate.

- Vantaggi per l'Autorità di Gestione:
  - riduzione dei costi di gestione e degli oneri amministrativi, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
  - accelerazione della spesa da certificare alla Commissione Europea;
  - facilitazione per il conseguimento dei target.
- Vantaggi per i beneficiari:
  - facilitazione all'accesso ai fondi Europei da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale;
  - semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente riduzione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata;
  - abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione;
  - riduzione dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato;
  - riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle tranche di contributo.

Note:

## 9 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OSC

Tabella 2 bis del Reg. (CE) 1624/95 di modifica del Reg.(CE) 1993/3699 approvate dai Servizi della Commissione nell'ambito del PO FEP 07-13 Fondo Europeo per la Pesca Reg.(UE) 2006/1198-Decisione della Commissione CCI: 2007/14FPO001 del 18 luglio 2024; del PO FEAMP 14-20 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca di cui al Reg.(UE) 2014/508-Decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015 e già approvate nell'ambito della seduta del Comitato di Sorveglianza del PN FEAMPA 21/27 del 10 maggio 2023 con le Disposizioni attuative della scheda di azione nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.3 "Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo e contribuire a un equo tenore di vita in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca" del PN FEAMPA 21/27-Decisione della Commissione C(2022) 8023 final del 2 novembre 2022.

Note:

Vedasi: Regolamento (CE) 1624/95 recante modifica del Regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti.

## 10 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA

Trattandosi di costi analoghi, non è stata messa a punto una specifica metodologia di calcolo, ma è stata effettuata una verifica della corrispondenza tra l'operazione 30 – "Cessazione temporanea dell'attività di pesca" che può attivare tale metodologia di calcolo, con le misure di "Arresto temporaneo delle attività di pesca" già attuate nell'ambito del FEP 2007-2013 e del FEAMP 2014-2020.

Dal confronto è emersa la corrispondenza delle operazioni prese in esame in particolare per quanto riguarda: i beneficiari (armatori di imbarcazioni da pesca), tipologia di costo (indennizzo giornaliero), interventi ricompresi nel costo (arresto temporaneo delle attività di pesca), fonte dati.

Pertanto nella metodologia di calcolo del costo sono state utilizzate le medesime relazioni lineari equivalenti a quelle storiche già approvate dai Servizi della Commissione ed utilizzate nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca Reg.(UE) 2006/1198 e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca di cui al Reg.(UE) 2014/508, nonché approvate nell'ambito della seduta del Comitato di Sorveglianza del PN FEAMPA 21/27 del 10 maggio 2023 con le Disposizioni attuative della scheda di azione nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.3 "Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo e contribuire a un equo tenore di vita in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca" del PN FEAMPA 21/27-Decisione della Commissione C(2022) 8023 final del 2 novembre 2022.

Categoria di nave per stazza (GT)	Indennizzo giornaliero di base in Euro
$1 \leq GT < 10$	$(5,20 * GT) + 20$
$10 \leq GT < 25$	$(4,30 * GT) + 30$
$25 \leq GT < 50$	$(3,20 * GT) + 55$
$50 \leq GT < 100$	$(2,50 * GT) + 90$
$100 \leq GT < 250$	$(2,00 * GT) + 140$
$250 \leq GT < 500$	$(1,50 * GT) + 265$
$500 \leq GT < 1.500$	$(1,10 * GT) + 465$
$1.500 \leq GT < 2.500$	$(0,90 * GT) + 765$
$2.500 \leq GT$	$(0,67 * GT) + 1.340$

Note:

Vedasi allegato: Regolamento (CE) 1624/95 recante modifica del Regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti.

#### 11 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)

La pista di controllo prevede:

- Verifica della metodologia usata per determinare la tipologia di costo;
- Verifica della corretta applicazione del metodo e del calcolo effettuato;
- Attestazione del periodo di arresto che certifichi il deposito dei documenti di bordo e l'effettivo rispetto dei requisiti di ammissibilità da parte delle Corpo delle Capitanerie di Porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca attraverso gli Uffici Marittimi, ove previsto;
- Presenza della licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
- Iscrizione al RIP;
- Nomina di armamento dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.

Note:

Vedasi allegato: Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060.

#### 12 – METODO DI ADEGUAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO

Le Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 si riserva la possibilità di adattare ed aggiornare periodicamente, i costi unitari proposti, così da tenere in considerazione eventuali mutamenti di ordine economico. La metodologia che si utilizzerà per provvedere agli eventuali sopracitati adattamenti periodici sarà condivisa con i rappresentanti del Comitato di Sorveglianza.

Note:

Versione	Data compilazione	Note
1.0	XX/11/2024	

#### ALLEGATI

**ALLEGATO I** - Regolamento (CE) 1624/95 recante modifica del Regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. – Disponibile al sito: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31995R1624>

**ALLEGATO II** – Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060.

## **ALLEGATO I**

Regolamento (CE) 1624/95 recante modifica del Regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. –  
Disponibile al sito: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31995R1624>

## **ALLEGATO II**



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**



# **OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC)**

## **ART. 53 Reg. (UE) 2021/1060**

**DICEMBRE 2024**

## 1. INTRODUZIONE

L'utilizzo delle Opzioni di Costo Semplificato rappresenta una grande opportunità del ciclo di programmazione 2021-2027 per snellire i processi amministrativi e burocratici, con la conseguenza di una significativa riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano a loro volta ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione della spesa alla Commissione Europea.

In tale ottica, alla luce della normativa comunitaria di riferimento, la Commissione Europea ha invitato tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Nazionale (PN) cofinanziati con i Fondi europei ad optare per l'adozione della metodologia indicata nei Regolamenti comunitari.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione (AdG) per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'AdG sia per i beneficiari delle risorse.

La base normativa di riferimento è rappresentata Reg. (UE) 2021/1060 (CPR), laddove ai sensi dell'articolo 53 viene espressamente previsto che le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi.

### Costi unitari

Nel caso di utilizzo di costi unitari, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione è calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati per costi unitari predeterminati. Questa possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività ed i relativi costi unitari. In linea generale, i costi unitari si applicano laddove le quantità siano facilmente identificabili.

I costi unitari possono essere basati sul processo al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi reali di attuazione di un'operazione. Possono anche essere basati sugli esiti (realizzazione o risultato/deliverable), oppure definiti sia in base al processo sia in base ai risultati. Inoltre, all'interno di un'operazione è possibile definire diversi costi unitari per diverse attività.

## Somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo forfettario predeterminato debitamente giustificato, che è versato al beneficiario se le attività predefinite e/o le realizzazioni sono completate conformemente al progetto approvato.

Il ricorso alle somme forfettarie può essere indicato nel caso delle sovvenzioni quando i costi unitari non rappresentano una soluzione appropriata, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell'organizzazione di un seminario locale di piccola entità, etc.

## Finanziamenti a tasso forfettario

Nel caso dei finanziamenti a tasso forfettario categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo sono calcolate mediante applicazione di una percentuale, stabilita ex ante per una o più categorie diverse di costi ammissibili.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie" di cui alla Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) del 27/05/2021, in un sistema di finanziamento a tasso forfettario esistono tre tipi di categorie di costi:

- tipo 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili;
- tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
- tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: non si applica il tasso e i costi non sono calcolati con il tasso forfettario.

Come indicazione generale si forniscono le seguenti definizioni:

- i costi diretti sono costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione;
- i costi indiretti, invece, sono solitamente costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi potrebbero comprendere spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.).

Ai sensi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 2021/1060, se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; su dati storici verificati dei singoli beneficiari; sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

## Modalità di determinazione dei costi semplificati

Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, del CPR, gli importi delle sovvenzioni erogate sottoforma di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
  - su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti<sup>1</sup>;
  - su dati storici verificati;
  - sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 EUR;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

#### Modalità di rendicontazione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi

Le modalità di ammissione e rendicontazione delle spese effettuate utilizzando le Opzioni Semplificate in materia di Costi sono disciplinate nel documento "Linee guida per l'ammissibilità della spesa" del PN FEAMPA 21-27.

---

<sup>1</sup> Nell'ambito del Servizio di Assistenza tecnica riferita al lotto 1 e relativa "Assistenza Tecnica specialistica e giuridica all'AdG per le attività connesse alla chiusura del P.O. FEAMP2014-20 ed alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027" si è insediato un gruppo di lavoro formato da n.4 esperti senior con competenze adeguate a svolgere l'attività di individuazione e predisposizioni di OCS su spese di particolare interesse per l'attuazione delle azioni FEAMPA.

#### 4. CESSAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DI PESCA

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. a) e c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile anche adottare una metodologia di analisi per tipologie analoghe di operazioni a valere sul PN FEAMPA 2021/2027.

L'operazione, che prevede tale tipologia di spesa, cui è possibile applicare la metodologia riportata è quella in tabella sotto indicata.

**Tabella 4.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo**

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79	
CODICE	DESCRIZIONE
30	Cessazione temporanea dell'attività di pesca

L'indennizzo massimo ammissibile per peschereccio è calcolato mediante costi unitari, attraverso l'utilizzo di relazioni lineari (segmenti di rette) funzione del valore di stazza, misurato in GT, secondo la tabella 1 di seguito riportata. Le relazioni lineari che sono state utilizzate sono equivalenti a quelle riportate nella Tabella 2 bis del Reg.(CE) 1624/95 di modifica del Reg.(CE) 3699/93 e già approvate dai Servizi della Commissione ed utilizzate nell'ambito del PO FEP 07-13 Fondo Europeo per la Pesca Reg.(UE) 2006/1198-Decisione della Commissione CCI: 2007/14FPO001 del 18 luglio 2024; del PO FEAMP 14-20 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca di cui al Reg.(UE) 2014/508-Decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015 e già approvate nell'ambito della seduta del Comitato di Sorveglianza del PN FEAMPA 21/27 del 10 maggio 2023 con le Disposizioni attuative della scheda di azione nell'ambito dell'Obiettivo Specifico

1.3 "Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo e contribuire a un equo tenore di vita in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca" del PN FEAMPA 21/27-Decisione della Commissione C(2022) 8023 final del 2 novembre 2022.

**Tabella 4.2: Valore dell'indennizzo giornaliero per imbarcazione da pesca**

Categoria di nave per stazza (GT)	Indennizzo giornaliero di base in Euro
$1 \leq GT < 10$	$(5,20 * GT) + 20$
$10 \leq GT < 25$	$(4,30 * GT) + 30$
$25 \leq GT < 50$	$(3,20 * GT) + 55$
$50 \leq GT < 100$	$(2,50 * GT) + 90$
$100 \leq GT < 250$	$(2,00 * GT) + 140$
$250 \leq GT < 500$	$(1,50 * GT) + 265$
$500 \leq GT < 1.500$	$(1,10 * GT) + 465$
$1.500 \leq GT < 2.500$	$(0,90 * GT) + 765$
$2.500 \leq GT$	$(0,67 * GT) + 1.340$